

Questionario di “*Facciamo Presto!*”

Cesare BONAMARTINI Collegio Giudicante n. 1

(Distretti: Brescia, Milano, Torino, Trento, Trieste, Venezia)

PARTE CONOSCITIVA

1) Perché hai scelto di candidarti?

Perché persone verso le quali nutro sincera stima hanno ritenuto che io potessi dare una mano alla credibilità dell'istituzione consiliare e, fidandomi del loro giudizio, mi sono messo a disposizione, come ho sempre fatto sia all'interno degli uffici ove ho lavorato, sia nell'ANM, ritenendo doveroso che ognuno tenti di dare il proprio contributo nell'interesse complessivo della giurisdizione e della magistratura.

2) Simpatizzi o fai parte di un gruppo associativo, se sì quale? Hai assunto ruoli e promosso iniziative in ambito associativo?

Da sempre iscritto all'ANM, ho aderito a lungo a Magistratura indipendente da cui sono uscito nel 2015 per le note divergenze nei rapporti con la politica.

Sono stato fondatore di *Autonomia&indipendenza*; ho fatto parte del CDC dell'ANM dal 2018 al novembre 2020, componente dell'Ufficio sindacale e della commissione carichi esigibili e, dal giugno 2019, componente della GEC e vicesegretario generale

3) Hai mai assunto incarichi fuori ruolo? In caso positivo puoi indicarci: in quale periodo e quanti anni sei stata/o fuori ruolo, presso quale amministrazione e di cosa ti sei occupata/o?

Non ho mai avuto incarichi fuori ruolo

4) I fatti “dell'*Hotel Champagne*” hanno minato l'autorevolezza e la credibilità dell'organo di autogoverno. Credi che siano state adottate misure efficaci per scongiurare fenomeni di analogo tenore e per recuperare la fiducia della cittadinanza e dei colleghi? Se sì quali? Tu cosa proponi?

Io credo che l'unico “antidoto” efficace abbia natura non normativa ma culturale, con una magistratura che non sia più affascinata dalla vicinanza alla politica: tale fenomeno, che ha radici risalenti nel tempo, è stato declinato, in tempi recenti, in termini più “prosaici”, come, ad esempio, nel caso dell'abrogazione del divieto di incarichi fuori ruolo e direttivi per i consiglieri uscenti del CSM, allorché membri parlamentari hanno riferito che magistrati di cui non intendevano fare il nome avevano perorato l'inserimento di tale norma, in modo del tutto eccentrico, nella legge finanziaria 2017 per l'anno 2018 per arrivare ai fatti dell'*hotel champagne*.

Solo una formazione improntata all'orgoglio dell'indipendenza può dare maggior garanzia di corretti comportamenti futuri della magistratura nel suo complesso, ferma restando l'imprevedibilità di condotte ascrivibili ai singoli.

5) Pensi che la riforma dell'ordinamento giudiziario appena approvata sia complessivamente positiva o negativa? Potresti indicare un aspetto positivo e uno negativo?

Complessivamente negativa

Aspetto positivo: semplificazione dell'approvazione dei progetti e variazioni tabellari in caso di assenza di osservazioni.

aspetto negativo: introduzione di ulteriori limiti al passaggio tra le funzioni requirenti e giudicanti, con separazione delle carriere che rischia di essere introdotta di fatto in un quadro in cui i trasferimenti sono già assai esigui.

6) Il 30 aprile hai partecipato, in presenza o tramite delega, all'Assemblea Generale Straordinaria? Se sì, che posizione hai espresso? In caso di mancata partecipazione potresti spiegare le ragioni?

Non ho partecipato, avendo notato una sostanziale ritrosia dell'ANM a forme di protesta, quasi che fossero rassegnati all'esito, e ritenendo l'iniziativa assai tardiva; avevo, in precedenza, sottoscritto il documento "facciamo presto" ed, comunque, ho preso parte all'assemblea distrettuale.

7) Hai aderito all'astensione? Quali sono state le ragioni a sostegno della tua scelta?

Ho aderito all'astensione dato il giudizio negativo sulla riforma ordinamentale, che scava un solco ulteriore tra magistrati requirenti e giudicanti, reintroduce una sorta di concezione verticistica della magistratura e pare scritta, almeno in parte, in un'ottica aziendalistica che non considera le peculiarità del nostro lavoro: pertanto ho ritenuto di manifestare pubblicamente la mia contrarietà alla riforma mediante l'astensione proclama dall'ANM.

PARTE PROGRAMMATICA

*L'art. 2 co. 1 lett. c) della legge 2022 nr. 71 (legge di riforma dell'ordinamento giudiziario) prevede che nell'istruttoria per la **nomina** dei direttivi il CSM dovrà acquisire in forma riservata, ma non anonima, il parere dei magistrati dell'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, mentre la lett. g) prevede che per la **conferma** dei direttivi il CSM tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio.*

8) A tuo giudizio quale sarebbe la modalità più consona per raccogliere i pareri dei magistrati nei casi di nomina e di conferma dei ruoli direttivi e quale valore attribuiresti al parere dei colleghi? Assegneresti un punteggio oppure proporresti una modalità alternativa, se sì quale?

Premesso che occorre verificare le modalità di esercizio della delega legislativa, credo sia possibile prevedere interpello tra i magistrati legittimati ad esprimere il parere, assegnando termine perentorio per la formulazione dello stesso.

Non mi pare ragionevole attribuire punteggi, dovendo le eventuali doglianze essere valutate attentamente ad evitare rischi di strumentalizzazione, eventualmente mediante istruttoria consiliare.

9) Saresti d'accordo a prevedere la medesima procedura, che contempra il parere dei magistrati, anche per la nomina e conferma dei semi-direttivi?

Quanto alla conferma, io credo che un dirigente attento dovrebbe già essere in grado di percepire la condizione all'interno della sezione o dipartimento in cui opera il semidirettivo, per cui mi pare che una previsione del genere presupponga complessiva sfiducia nella capacità della magistratura di adottare scelte corrette; tuttavia, un'ulteriore fonte conoscitiva all'interno della platea dei magistrati non è mai superflua.

Quanto alla nomina, tale strumento conoscitivo può risultare utile.

PS: tutte queste previsioni potranno dare un apporto conoscitivo a condizione che non operi un “conformismo” nelle valutazioni analogo a quello che opera per i rapporti informativi ai fini delle valutazioni di professionalità, nell’ambito dei quali risulta assai difficile discernere la reale statura del magistrato in scrutinio e ancor più complicato procedere a comparazioni

10) Saresti favorevole a implementare la procedura di consultazione dei magistrati dell’ufficio acquisendo il relativo parere per la conferma con cadenza biennale e non solo quadriennale? In caso di dissenso, ritieni comunque necessario istituire ulteriori strumenti conoscitivi? Se sì quali?

Non credo sia necessario, sia perché eccentrica rispetto al sistema normativo (che prevede la conferma quadriennale), sia perché la gestione dell’ufficio può essere diversamente valutata in vari momenti storici, cosicché penso sia sufficiente un “giudizio di sintesi”, che ovviamente deve tenere conto dell’intero arco temporale di svolgimento dell’incarico direttivo o semidirettivo.

L’art. 2 co. 2 lett. b) della legge 2022 nr. 71 prevede che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli standard stabiliti con deliberazione del CSM e che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti i soli dati concernenti le criticità, stabiliti con deliberazione del CSM.

11) Come dovrebbero essere strutturati i modelli standard dei documenti organizzativi e quali dovrebbero essere le criticità rilevabili in sede di consiglio giudiziario?

Per il DOG esiste già un possibile modello desumibile dal contenuto indicato nelle circolari consiliari, tenuto conto del contenuto dell’art. 7 circolare tabelle che consente di individuare i vari paragrafi del documento organizzativo.

Il profilo di maggiore criticità, rispetto al quale credo doverosa l’attenta valutazione del consiglio giudiziario (sotto il profilo dell’incoerenza delle scelte del dirigente rispetto alla situazione di fatto), attiene alla ripartizione delle risorse tra settore civile e penale ed all’interno delle diverse sezioni.

12) Ritieni che dovrebbe essere prevista una sezione dedicata alle eventuali osservazioni dei magistrati dell’ufficio?

Di fatto riverbera nelle osservazioni al progetto tabellare

13) Nella procedura di approvazione dei documenti organizzativi sei favorevole ad istituire una integrazione istruttoria in caso di osservazioni presentate dai magistrati dell’ufficio, di cui poi la delibera consiliare dia atto motivando espressamente sul punto? in che termini dovrebbe essere svolta l’istruttoria?

Credo che esista già ampia possibilità di integrazione istruttoria da parte dei Consigli giudiziari, per modo che la scelta è rimessa all’organo locale.

L’art. 13 della legge 2022 nr. 71 prevede che il Procuratore della Repubblica predispona, in conformità ai principi generali definiti dal CSM, il progetto organizzativo dell’ufficio.

14) Dagli scandali che hanno gettato discredito sulla Magistratura è emerso che gli appetiti più accesi riguardassero, in particolar modo, il ruolo del Procuratore della Repubblica. Anche in ragione di quanto accaduto, quali principi ritieni sia necessario inserire nel progetto organizzativo?

Credo che la linea essenziale attenga al rafforzamento dell'indipendenza del sostituto, facendo sì che non sia "subordinato" al Procuratore della Repubblica.

In concreto occorrerà valutare quali possibilità vi siano alla luce del disposto normativo, che pone il procuratore in ruolo diverso da quello dei sostituti.

15) Ritieni che tra le condizioni per l'approvazione di un progetto organizzativo debba esserci la previsione di un criterio generale automatico nell'assegnazione degli affari derogabile solo in circostanze eccezionali? In quali casi, e per quali ragioni, sarebbe legittimo derogare al criterio automatico?

Sì e ritengo che la deroga al criterio automatico possa discendere essenzialmente da collegamento investigativo rispetto a procedimenti o fenomeni criminali già trattati dal sostituto.

16) Nella formulazione del progetto organizzativo che ruolo dovrebbero assumere i magistrati dell'ufficio? Sul punto ritieni che le attuali circolari del CSM siano sufficienti o pensi sia necessario ampliare le modalità di partecipazione dei magistrati dell'ufficio?

Mi pare che la fase di redazione del progetto organizzativo presenti profili di partecipazione sufficienti.

L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 che modifica il co. 7 dell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, introduce la facoltà da parte del Ministro della giustizia di formulare osservazioni sui progetti organizzativi degli uffici.

17) Sul punto ritieni che ricorrano le condizioni per sollevare un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale? Se sì, quali argomenti proporresti a sostegno?

Mi riservo di approfondire la questione, anche perché credo che un eventuale conflitto dipenda essenzialmente dalle modalità con cui tale facoltà sarà esercitata, pur dovendosi evidenziare come la previsione risulti eccentrica rispetto all'art. 101 Cost., che individua le competenze del Ministro della Giustizia.

Sempre l'art. 13 della legge 2022 nr. 71 che modifica il co. 7 dell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, affida al CSM il compito di approvare il progetto organizzativo dell'ufficio di Procura.

18) A tuo giudizio il nuovo progetto organizzativo e le relative modifiche dovrebbero ritenersi immediatamente vigenti oppure l'approvazione da parte del CSM dovrebbe essere considerata come condizione di efficacia?

A mio avviso si tratta di condizione di efficacia del progetto organizzativo, come costantemente interpretato per gli uffici giudicanti.

L'art. 3 co. 1 lett. a) della legge 2022 nr. 71, prevede di introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative alla valutazione di professionalità del magistrato, con l'attribuzione alla componente degli

avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione.

19) La vicinanza territoriale di colui che valuta il magistrato e che esercita la professione forense nel distretto in cui il magistrato esercita la professione giudiziaria, può essere fonte di ambiguità, condizionamento e conflitto d'interesse. Quali regole proporrai in seno al Consiglio per neutralizzare le situazioni di possibile conflitto o condizionamento?

Mi pare che la norma primaria non consenta margini di intervento consiliare, salva l'introduzione nei regolamenti dei Consigli giudiziari specifici obblighi di astensione.

*L'art. 3 co. 1 lett. c) della legge 2022 nr. 71 prevede che nella valutazione di professionalità del magistrato, il giudizio positivo sia articolato, **secondo criteri predeterminati** e con esclusivo riferimento alle **capacità del magistrato di organizzare il suo lavoro**, nelle seguenti ulteriori valutazioni: "discreto", "buono" e "ottimo".*

20) Premesso che la norma sembra introdurre un sistema di valutazione di professionalità del magistrato basato sul "merito" e non più sull'"anzianità senza demerito", è necessario sottolineare che l'organizzazione del lavoro del magistrato non può prescindere dall'analisi del ruolo iniziale, del numero di assegnazioni, delle risorse disponibili e della presenza di *deficit* strutturali. La dotazione di organico (e la qualità dello stesso) risulta fondamentale: il numero e la capacità professionale degli operatori di PG e Cancellieri fanno la differenza in termini di qualità dell'organizzazione, si tratta di collaboratori che vengono assegnati dal capo dell'ufficio e che il magistrato non può scegliere. Quali parametri possono essere adottati per misurare la capacità organizzativa del giudice e del pubblico ministero senza pregiudicarne l'autonomia e l'indipendenza?

Io credo che sia indispensabile un valutazione anche qualitativa del lavoro del magistrato, con una "pesatura" degli affari trattati, sul modello di "Giada2" nel settore penale.

In tal modo credo che la professionalità del magistrato sia destinata ad emergere anche se non dispone di uno "staff" del tutto adeguato agli affari correnti (tematica che, peraltro, è molto più presente per i PM che per i giudici; per questi ultimi potrebbe avere qualche rilievo rispetto alle assegnazioni ad *personam* di funzionari addetti all'UPP).

21) Le valutazioni "discreto", "buono" e "ottimo" devono essere espresse dal capo dell'ufficio nel rapporto informativo oppure devono essere formulate *in via esclusiva* dal consiglio giudiziario? Quale soluzione proporrai in seno al Consiglio e per quali ragioni?

Io credo che anche il capo dell'ufficio possa esprimere un giudizio di sintesi, data la vicinanza al magistrato in valutazione

*L'art. 3 co. 1 lett. g) della legge 2022 nr. 71 prevede che, ai fini della valutazione del parametro della capacità del magistrato, il consiglio giudiziario **acquisisca** le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di **gravi anomalie in relazione all'esito degli affari nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento**, nonché, in ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio.*

*L'art. 3 lett. h) n. 1) della legge 2022 nr. 71 prevede altresì l'istituzione del **fascicolo per la valutazione del magistrato**, contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessaria per valutare il complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio.*

22) A tuo parere cosa si deve intendere per gravi anomalie? Quale parametro proporresti per l'individuazione delle gravi anomalie: un criterio qualitativo, quantitativo (indicando la percentuale) o misto? Potresti specificare i termini della soluzione proposta e come dovrebbe essere applicata al magistrato in valutazione?

A titolo esemplificativo ritengo che non possa rilevare ai fini dell'individuazione delle "gravi anomalie in relazione all'esito degli affari nelle fasi o gradi successivi" una difforme decisione che sia basata su fonti di prova anche parzialmente diverse o che sia assunta all'esito di giudizi disciplinati da differenti regole di valutazione (cognizione piena rispetto a quella cautelare).

In sede penale non può rilevare ai fini dell'integrazione della grave anomalia la riforma della sentenza solo in punto di pena, potendosi valorizzare sul punto il dato normativo per cui in tale ipotesi di riforma la sentenza in esecuzione è quella di primo grado (con relativa attribuzione di competenza in sede esecutiva)

Soprattutto, non può integrare grave anomalia una riforma della pronuncia (o un rigetto della richiesta del P.M.) derivante da differenti interpretazioni delle norme.

Credo che il concetto di grave anomalia non possa avere carattere qualitativo, introducendosi, in caso contrario, una valutazione discrezionale ai limiti dell'arbitrarietà (con possibile grave anomalia anche in caso di singola decisione riformata in grado successivo), ma solo quantitativo, in punto di numero di provvedimenti riformati, con previsione percentuale che abbia sicura rilevanza e considerando ai fini della valutazione tutti i provvedimenti adottati dal magistrato (comprensivi di quelli non oggetto di impugnazione).

Ps: osservo che la norma risulta inapplicabile alla Corte di Cassazione

23) Nell'attuale sistema il reperimento dei provvedimenti a campione è rimesso esclusivamente al magistrato in valutazione che ha l'obbligo di allegazione, si tratta di una attività che porta via diverso tempo; con la riforma ci sarebbe una mole enorme di atti da dover produrre, molti dei quali neanche nella disponibilità del magistrato. Chi si occuperà di reperire i provvedimenti adottati da altri magistrati nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento? escludi che possa essere un compito dell'ufficio del magistrato in valutazione?

Normativamente è adempimento a carico dell'Ufficio di appartenenza e non del magistrato e solo la prassi fa sì che vi provvedano direttamente i colleghi (per intuitive esigenze di comodità).

*L'art. 3 lett. d) della legge 2022 nr. 71 stabilisce che ai fini della valutazione del parametro della laboriosità sia espressamente considerato il rispetto da parte del magistrato dei **programmi annuali di gestione dei procedimenti**, tuttavia il co. 1 lett. a) ultima parte dell'art. 14 ha posto il limite dei **carichi esigibili di lavoro** individuati dai competenti organi di autogoverno.*

24) La riforma ha posto l'accento sulla produttività degli uffici giudiziari senza che vi fosse un preventivo stanziamento di risorse per colmare le gravi carenze strutturali. In questo contesto si

rischia di *scaricare* sul singolo magistrato le inefficienze di sistema e pertanto non è rinviabile l'individuazione di un parametro che stabilisca i limiti di esigibilità della prestazione richiesta. La questione diventa di primaria importanza perché dal mancato rispetto dei programmi annuali di gestione può discendere un pregiudizio sotto il profilo della valutazione della laboriosità del magistrato e ulteriori conseguenze anche di carattere disciplinare. Ritieni che sia una questione da affrontare con urgenza? Quale soluzioni proponi?

Credo sia possibile una determinazione dei carichi esigibili che non si limiti ad un "numero magico", ma faccia riferimento alla rilevazione, anche qualitativa, del lavoro del magistrato, con un sistema di "pesatura" analogo a "giada2" per l'assegnazione dei processi penali.

Come componente della commissione carichi esigibili dell'ANM ho contribuito all'elaborazione del relativo progetto.

25) C'è anche una questione legata alla non uniforme distribuzione delle risorse: alcuni uffici giudiziari sono più gravati rispetto ad altri, in che termini ritieni sia possibile dare una risposta?

Io credo che sia essenziale una più razionale distribuzione delle risorse, sia di personale di magistratura che amministrativo, nel territorio, tenendo presente le realtà economiche e sociali dei territori di riferimento (circondari e distretti).

Si tratta, peraltro, di scelte rimesse al Ministro della Giustizia, rispetto alle quali l'attività consiliare può essere di mera sollecitazione.

26) Ritieni sia necessario introdurre una procedura che contempli la partecipazione attiva dei magistrati dell'ufficio nella definizione dei programmi annuali di gestione oppure pensi che debba essere una prerogativa esclusiva del capo dell'ufficio?

Non mi pare necessario, oltre i limiti già previsti, che prevedono già lo svolgimento di riunioni di sezione ed una concreta attività di raccordo dei presidenti di sezione.

*L'art. 14 co. 5-bis della legge 2022 nr. 71 prevede che il capo dell'ufficio, al verificarsi di **gravi e reiterati ritardi** da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, ne accerta le cause e adotta ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento. E' previsto che il piano mirato di smaltimento debba essere trasmesso al consiglio giudiziario (o al Consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione) che può indicare interventi diversi da quelli adottati.*

27) Il CSM dovrà disciplinare la procedura stabilendo delle garanzie che contemplino a favore del magistrato interessato il diritto di essere sentito in via preliminare all'adozione di qualsivoglia misura e la possibilità di formulare osservazioni di cui il capo dell'ufficio deve tenerne conto prima dell'adozione del provvedimento. A tuo giudizio come dovrebbe essere disciplinata la procedura e che ruolo dovrebbe avere il magistrato destinatario della misura e il consiglio giudiziario?

Credo che il magistrato interessato possa formulare osservazioni al piano di smaltimento adottato dal dirigente.

Quanto al ruolo del consiglio giudiziario, mi pare che lo stesso sia delineato dalla norma primaria e che non sia possibile prevedere forme di intervento diverse dalla riformulazione del programma di smaltimento.

*L'art. 11 della legge 2022 nr. 71 modifica l'art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 introducendo la lettera q-bis) che prevede come fonte di **illecito disciplinare l'omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure predisposte dal capo dell'ufficio per lo smaltimento dell'arretrato e la reiterazione delle condotte che hanno imposto l'adozione di tali misure se attribuibili al magistrato.***

28) A tuo giudizio quali sono gli estremi per cui si verrebbe a configurare una condotta di “omessa collaborazione” da parte del magistrato destinatario delle misure di smaltimento dell'arretrato?

Credo possa riguardare solo il completo disinteresse del magistrato a smaltire l'arretrato e non il mancato raggiungimento degli obiettivi, tanto più considerando che gli stessi devono comunque essere compatibili con i carichi esigibili che verranno fissati dal CSM.

29) Ritieni sia necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in modo da restringere i margini di discrezionalità e rendere tassativa la fattispecie disciplinare? Se sì, qual è la tua interpretazione e quali modalità di attuazione proporrà in seno al Consiglio?

Vedi sopra

30) A tuo parere per riscontrare l'omessa collaborazione del magistrato sarebbe necessario che il CSM preveda una procedura preliminare di messa in mora? Quali garanzie dovrebbero essere attribuite al magistrato destinatario della misura e che ruolo dovrebbe assumere il consiglio giudiziario?

Credo che siano applicabili tutte le garanzie del procedimento disciplinare, mentre, a fronte di quella che ritengo una scontata possibilità di partecipazione alla determinazione del programma di smaltimento, ulteriori garanzie preliminari mi paiono eccessive.

31) Ritieni sia opportuno prevedere delle circostanze oggettive/soggettive che escludano la responsabilità? Se sì quali?

Già la norma di legge prevede una ipotesi di esclusione della responsabilità (prevedendo che l'omessa collaborazione rilevi se attribuibile al magistrato), cosicché credo che mediante tale clausola di riserva sia possibile valutare le condizioni concrete in cui il magistrato si è trovato ad operare.

*Sempre l'art. 11 della legge 2022 nr. 71 alla let. n) dell'art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 introduce un ulteriore illecito disciplinare integrato dalla **reiterata o grave inosservanza delle direttive adottate dagli organi competenti.***

32) Quali sono le direttive fonte di responsabilità disciplinare del magistrato? Quali sono gli organi competenti?

La norma è “misteriosa”, non essendo a me note le “direttive adottate dagli organi competenti” nell'ambito dell'organizzazione degli uffici giudiziari.

L'unico caso che riesco ad ipotizzare riguarda forme improprie di utilizzo del personale di cancelleria (ad esempio, con reiterato svolgimento di udienze straordinarie senza coordinamento con la dirigenza amministrativa oppure violazione sistematica della durata delle udienze)

33) Per non scadere nell'arbitrio dovrebbe essere circoscritto in modo tassativo: l'oggetto, l'ambito di applicazione, la forma e la procedura di adozione delle direttive fonte di responsabilità disciplinare, ritieni sia necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in modo da evitare di pregiudicare lo statuto costituzionale del magistrato? Se sì, quale interpretazione proporrà e quali

strumenti, anche procedurali, ti impegnerai a promuovere per arginare il verticismo degli uffici giudiziari?

v. supra

L'art. 2, comma 2, d.lgs. 109/2006, se da un lato afferma che l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare, dall'altro fa salvo proprio quanto previsto anche dal comma 1 lettera n) così come modificato dall'art. 11 della legge 2022 nr. 71 che ha introdotto come illecito disciplinare la violazione delle direttive.

34) Posto che la norma risulta avere dei margini di ambiguità, le direttive potranno riguardare soltanto aspetti relativi al servizio giudiziario e ai servizi organizzativi e informatici (cioè esclusivamente gli aspetti amministrativo-burocratici del servizio) oppure potrebbero concernere l'interpretazione di norme di diritto?

v. supra

Con particolare riguardo agli uffici di Procura, occorre richiamare poi l'art. 1, comma 2, d.lgs. 106/2006, secondo cui il Procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale.

35) Ritieni che il Procuratore della Repubblica possa emanare direttive di carattere generale sulla interpretazione di norme di diritto, la cui violazione da parte del Sostituto procuratore potrebbe essere sanzionata *ex art. 2, comma 1, lettera n), d.lgs. 109/2006*? Oppure ritieni che il Procuratore della Repubblica, al fine di assicurare il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, possa adottare soltanto misure di carattere organizzativo, come pare desumersi anche dall'art. 1, comma 6, lettera a), d.lgs. 106/2006?

Credo che l'attività di interpretazione del diritto non possa mai essere oggetto di direttive vincolanti da parte del procuratore della Repubblica, dovendo, in ogni caso, i criteri generali ed astratti, essere applicati al caso concreto.

L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 pone dei limiti molto stringenti al passaggio di funzioni, suscitando non poche questioni di coerenza di sistema.

36) Qual è la tua opinione al riguardo e quale interpretazione proponi per conservare l'unità dell'ordine giudiziario?

Si tratta di uno degli aspetti più negativi della riforma, che rafforza ulteriormente la separazione (di fatto già esistente in conseguenza dei limiti territoriali ai trasferimenti) tra magistrati requirenti e giudicanti, con rischio di impoverimento culturale di entrambi.

Mi pare, tuttavia, che i limiti normativi non consentano margini di intervento consiliare

L'art. 25 della legge 2022 nr. 71 stabilisce che il CSM può assegnare alla segreteria un numero di componenti esterni non superiore a 18, selezionati da una commissione formata da 2 magistrati di

legittimità e da 3 professori ordinari in materie giuridiche individuati dal Comitato di presidenza e che almeno 1/3 dei posti della segreteria sia riservato a dirigenti amministrativi.

*L'art. 27 prevede un sistema analogo per la selezione dei componenti esterni dell'ufficio studi e documentazione. Anche in questo caso la commissione esaminatrice è formata da **2 magistrati di legittimità e da 3 professori ordinari in materie giuridiche individuati dal Comitato di presidenza e almeno 1/3 dei posti è riservato a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 10 anni di esercizio.***

37) La prima criticità che si riscontra concerne la presenza maggioritaria della componente laica in entrambe le commissioni, il secondo aspetto problematico riguarda la presenza obbligatoria per almeno 1/3 di componenti estranei alla magistratura all'interno della segreteria del CSM e dell'ufficio studi. Il CSM dovrà stabilire i criteri di selezione dei membri delle commissioni esaminatrici e le regole per evitare conflitti d'interesse anche dei componenti estranei alla magistratura, ritieni sia una questione urgente e quali regole proponi per neutralizzare i conflitti d'interesse?

La nomina della commissione è rimessa, con scelta opinabile (visto che il plenum non pare legittimato a dettare neppure criteri generali) al Comitato di presidenza e non del Consiglio Superiore nella sua interezza; essendo già stata introdotta la concorsualità nella procedura di selezione non ravviso particolari profili di urgenza neppure sotto il profilo dei conflitti di interesse.